



**CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI**

**Commissione Attività Produttive della Camera e Commissione Industria del
Senato**

**Audizione Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Schema decreto legislativo recante il recepimento
della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

Roma, 8 maggio 2014

Articolato

Art.2 Definizioni

Lettera p): *Nella definizione di servizio energetico sono state omesse la maggior parte delle attività ingegneristiche e finanziarie che accompagnano e qualificano un moderno servizio energetico e che caratterizzano un servizio di una ESCo. Pertanto si propone la seguente revisione alla definizione di “servizio energetico”:*

p) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione **di diagnosi energetica, progettazione, eventuale finanziamento e fornitura energia con di tecnologie e di energia , ivi eventualmente compresa la primaria**, ovvero **anche** con **anche** operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili ;

Lettera r): *Nella definizione di contratto EPC è stata omessa la caratterizzazione dell'applicazione di essa alle attività di riqualificazione degli edifici. Pertanto si propone:*

r) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di azione miglioramento dell'efficienza energetica **o della prestazione energetica di un edificio**, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto **laddove gli interventi, le forniture ed i servizi**, in cui i pagamenti sono **pagati** effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica **o dai minori fabbisogni energetici dell'edificio normalizzati alle condizioni ante intervento e** stabiliti contrattualmente ;

Lettera mm): *la definizione di “riscaldamento e raffreddamento efficienti” si basa solo sulla tipologia di combustibile utilizzato, senza considerare le perdite di efficienza nella attività di produzione e rete. Tale definizione tecnicamente non è corretta e risulta dannosa per gli utilizzatori finali perché le inefficienze del sistema di generazione e distribuzione ricadranno su questi in termini di maggior combustibile utilizzato. Per questo motivo si propone di inserire nella definizione la seguente frase “tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione”, come previsto dalla Direttiva 2012/27/UE.*

Lettera nn): *la definizione di riscaldamento e raffrescamento individuali si definiscono efficienti solo se risultano migliori del teleriscaldamento o teleraffreddamento efficiente, con la necessità di garantire una consistente riduzione di energia primaria complessiva rispetto a questi ultimi. Tale definizione mette a rischio le fonti distribuite e alcune tecnologie in cui l'industria nazionale è leader (es. caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico e dei relativi impianti – camini, canne fumarie ecc). Si propone pertanto di definire dei parametri autonomi a cui deve rispondere il riscaldamento e raffrescamento individuali perché siano definiti efficienti.*

ART.5

Comma 1: nel periodo 2014-2020 dovranno essere attuati interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare della PA centrale per il 3% annuo o in alternativa che comportino un risparmio cumulato di 0,04 Mtep. Questo target appare eccessivamente prudentiale perché corrisponde alla riqualificazione di solo 2.500 edifici in 6 anni, quindi 400 edifici all'anno. Si propone di alzare questo target a 0,09 Mtep per un investimento stimato di 260 milioni di euro anno, equivalenti al gettito del Conto Termico e dei singoli fondi stanziati.

Comma 8: la finalità di coordinamento di più interventi da parte dell'Agenzia del Demanio è condivisibile nel caso di interventi limitati a parti/componenti omogenei degli edifici. In caso di riqualificazione energetica globale degli immobili, l'accorpamento non risulterebbe efficace stante la peculiarità dei singoli interventi.

Premessa

Comma13. I fondi non utilizzati del Conto Termico di parte pubblica se rimangono su identiche tipologie di intervento possono essere conferiti al presente capitolo supportando il raggiungimento degli obiettivi del Decreto senza nuovi impegni di spesa.

Il nuovo testo si propone:

Comma 13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse **annualmente non utilizzate dal Conto Termico e conferite secondo le modalità di cui all'art.15, nonché** già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche **ed interventi purché** finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche, **da eseguirsi entro 24 mesi dalla diagnosi**, di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.

ART.6

Comma 4: la norma prevede la possibilità di derogare alla prescrizione di cui al comma 1 purché i documenti di gara riportino una adeguata motivazione. Tale deroga rischia di vanificare gli scopi di efficientamento dei consumi energetici della PA per cui si propone di definire i criteri per valutare l'effettiva fondatezza della deroga all'acquisto di beni efficienti.

Comma 8: Non solo la CONSIP, ma anche tutte le stazioni appaltanti, dovrebbero adeguare i criteri e le procedure di acquisto di beni e servizi alle prescrizioni dell'articolo.

ART.7

Comma 1: *Si propone di specificare che l'obbligo debba rimanere solo in capo ai distributori escludendo espressamente un'eventuale estensione dell'obbligo ad altri soggetti.*

Premessa

Comma 4. *Si chiede di evitare possibili confusioni relative all'ipotesi d'estensione degli obblighi ai venditori dell'energia e alle ESCO che di fatto penalizzano le attività e gli investimenti relativi all'efficienza energetica.*

Il nuovo testo si propone:

Comma 4. *I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. **Dall'estensione dei soggetti obbligati sono escluse le ESCO che utilizzano o trasformano l'energia primaria per produrre, distribuire e conferire vettori a clienti finali.***

ALL'ART.8

Premessa

Comma 4. *La competizione tra le energie termiche di varia natura con la possibilità di rendere più competitive eventuali realizzazioni energetiche industriali e con benefici concreti al cliente finale, risulta una via idonea per facilitare le buone pratiche relative alle attività di efficienza energetica. In questi casi una loro attuazione implica la revisione dei quadri connettivi delle reti energetiche.*

Il nuovo testo si propone:

Comma 4. *Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi **può contenere contiene** anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo **di energia elettrica**, del calore **per riscaldamento, raffreddamento** cogenerato o ottenuto da calore **di scarto o di recupero termico** o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. **Allo stesso modo ogni impresa che effettua diagnosi può produrre nel caso di nuovi impianti una valutazione delle suddette fattibilità tecniche e convenienze economiche ed ambientali per l'utilizzo e collegamento ad utenze terze di vettori energetici. Nei suddetti casi l' AEEGSI è delegata a regolare i nuovi quadri connettivi e distributivi eventualmente necessari a soddisfare l'obiettivo di ottimizzazione dei vettori energetici del presente articolo.***

Premessa

Comma 9. *Il comma dava priorità a finanziare l'audit rispetto all'intervento dimenticandosi che la maggior parte delle ESCO certificate, investono e garantiscono i risultati. Data l'esiguità delle forme d'incentivo si chiede la possibilità di cumulabilità dei vari interventi in modo d'incentivare le reali misure di efficientamento che passano attraverso: la diagnosi, la progettazione, le tecnologie, la realizzazione, la gestione e la manutenzione. Infine si propone di prevedere forme di incentivo per le imprese che entro 24 mesi procedono alla realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalle diagnosi energetiche. Le risorse economiche possono derivare dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15, senza ulteriori aggravii al sistema.*

La proposta contribuirebbe a dare concreta e piena attuazione alle misure previste dalla direttiva 2012/27/UE per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica nonché per la rimozione degli ostacoli che ne frenano l'attuazione, senza aggravio di costi per le PMI.

Il nuovo testo risulta:

Comma 9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI e nelle Imprese o l'adozione nelle PMI e nelle Imprese di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi a consuntivo annuale alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione. Le misure sono fra loro cumulabili. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare introducono, attraverso le risorse del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15, nuove misure di incentivazione per le imprese che procedono, entro 24 mesi dalla data dell'ultima diagnosi energetica, alla realizzazione di una parte significativa delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi.”

Premessa

Comma 10. *Il comma va a recuperare risorse disponibili residuali non utilizzate nel Conto Termico, allo scopo che tutte le risorse disponibili vengano utilizzate nelle attività di efficienza energetica.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. A tali risorse si vanno ad aggiungere le risorse annualmente non utilizzate dal Conto Termico e conferite secondo la modalità di cui all'art.15.

ART.9

Premessa

Comma 3. *Il comma va a applicato in presenza della fattibilità tecnica in termini di misura e precisione.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1 giugno 2012, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/172/CE e 2009/173/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, **tenuto conto della fattibilità tecnica**, predispone le specifiche dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui gli esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:

Premessa

Comma 5 lettera c) e d) *Il comma va a applicato per l'energia termica e non soltanto per il riscaldamento in presenza della fattibilità tecnica in termini di misura e precisione.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 5 lettera c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura **del riscaldamento dell'energia termica** si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore;

Il nuovo testo risulta:

Comma 5 lettera d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di **calore per il riscaldamento di energia termica** degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Premessa

Comma 6 lettera a) punto 1) *Il consumo effettivo, è significativo per un consumo consapevole, da qui la necessità di avere i valori reali con cadenza ravvicinata per introdurre comportamenti consapevoli da parte degli utenti, ove fisicamente possibile.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 6 lettera a) punto 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza ~~annuale~~**mensile ove tecnicamente possibile**;

ART.10

Comma 4: *al fine di creare una banca dati della CAR, i titolari dotano gli impianti di “apparecchi di misurazione del calore utile”, salvo i casi in cui non sia economicamente sostenibile e per le unità cogenerative con capacità di generazione inferiore a 50 kWe. Si propone di sostituire la dicitura “apparecchi di misurazione” con “apparecchi di misura” perché, in alcuni casi, mentre potrebbe essere impossibile l’installazione di apparecchi di misura tuttavia potrebbe essere misurato il calore utile senza necessariamente ricorrere a specifici apparecchi. Per la cogenerazione ad alto rendimento l’obbligo dei sistemi di misura è già previsto pena la non ammissione della richiesta di riconoscimento della CAR. Inoltre si propone di prevedere l’esenzione dalla applicazione di sistemi di misura anche nei casi in cui la predisposizione di apparecchi sia tecnicamente non fattibile. Si propone di innalzare la soglia di esenzione da 50 kWe a 100 kWe perché, per tali impianti, sicuramente non è economicamente sostenibile l’installazione e la gestione degli apparecchi di misura del calore considerato che il costo di queste apparecchiature è pari al costo di un generatore di calore di dimensioni analoghe al calore recuperato dall’unità di cogenerazione.*

Comma 6: *Si propone di eliminare l’obbligatorietà in capo agli operatori proponenti i progetti di cui ai punti c), e) di effettuare un’analisi costi-benefici conformemente all’allegato 4, parte 2, lasciando la volontarietà di proporre l’iniziativa se presenta un’analisi costi-benefici interessante. Per l’analisi costi-benefici l’operatore dovrebbe potersi avvalere di tutte le società che presentano adeguate competenze quali le ESCO certificate.*

Pertanto si propone:

6. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 e al comma 7, a decorrere dal 5 giugno 2014 è fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un’analisi costi-benefici, conformemente all’allegato 4, parte 2, per le finalità di seguito indicate:
 - a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l’eventuale predisposizione del funzionamento dell’impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
 - b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l’eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile. **E’ facoltà dell’operatore** al fine di valutare le possibilità di uso del calore di

scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

- d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
- e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW. **E' facoltà dell'operatore**, ~~al fine di~~ valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d), l'operatore si avvale del supporto delle società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento **oppure di ESCO certificate**, ~~ove esistenti~~.

Premessa

Comma 14. *Il comma, legittimo nel riservare gli incentivi alla CAR, non è in linea con il Decreto Legislativo 20/07 in quanto cancella tutti i diritti d'esenzione della cogenerazione previsti dal DM 4 agosto 2011, obbligando all'acquisto di Certificati Verdi. Come noto la questione è presso il TAR e il Consiglio di Stato e pertanto si chiede di poter aspettare il pronunciamento dei fori competenti. Alla luce di quanto sopra **si propone l'abrogazione del comma.***

Premessa

Comma 16. *Il comma dimentica che le analisi sui rapporti costi-benefici del teleriscaldamento e le deliberazioni dell'AEEG senza supporti agli investimenti sulle reti sono inutili.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 16 –ultimo paragrafo- **Nel caso di cui al punto c) è delegata la Regione ad individuare strumenti finanziari di sostegno all'eventuale realizzazioni di reti distributive, con le modalità di cui all'art 8 comma 9. Tali misure sono tra loro cumulabili.**

Comma 16 lett e): *si propone di eliminare l'inciso "imposto dai comuni" perché non si ritiene che i comuni debbano imporre alcun obbligo di allacciamento alle reti di teleriscaldamento. In linea con il decreto 15 marzo 2012 "Burden Sharing" si ritiene che le regioni possano promuovere la realizzazione di reti di TLR e il ruolo dei Comuni sia principalmente quello di definire schemi concessori nei quali il servizio di distribuzione del calore attraverso reti sia qualificato come servizio pubblico locale.*

ART.12

Premessa

Comma 1. *Il comma non differenzia l'accreditamento delle ESCO secondo gli standard internazionali, le loro tipologie d'attività e il livello di capacità necessarie ad offrire garanzie di risultato, ed accesso a fondi.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 1 .ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche **europee** in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche, **correlata da un sistema di accreditamento degli Operatori che offra garanzia di capacità tecniche e finanziarie in relazione alle dimensioni dei progetti di efficienza energetica.**

All'ART.13

Premessa

Comma 1. Lettera a) *Il comma va applicato non soltanto alla Pubblica Amministrazione ma anche alle Imprese.*

Il nuovo testo risulta:

Comma 1, lettera a) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione **e delle imprese;**

ART.15

Premessa

Comma 1: *presso il MiSE è istituito il fondo nazionale per l'efficienza energetica alimentato con i proventi delle aste CO2, dal MiSE fino a 10 milioni di euro l'anno e dal MATTM fino a 40 milioni di euro l'anno. Tali valori risultano eccessivamente bassi e si propone lo stanziamento di fondi maggiori. Si dovrebbe prevedere che l'accesso al fondo sia regolamentato dal MiSE entro il 31 dicembre 2014 e che la operatività del fondo sia fissata dal 1° gennaio 2015, perché senza la previsione di questi termini la norma rischia di rimanere inattuata. Si chiede infine di far confluire i fondi inutilizzati del Conto Termico per le attività previste sia per le PA che per il settore privato*

Il nuovo testo risulta:

Comma 1 lettera c) **i fondi del Capitolo Conto Termico sono conferiti al presente Fondo e gestiti dal GSE nel rispetto delle finalità previste dalla Legge e secondo un accesso le cui modalità saranno definite dal Ministero delle Finanze con apposito DM da emanarsi entro 90 gg dalla data di pubblicazione del presente Decreto.**

Comma 2, lett. a): *il fondo può operare mediante concessione di garanzie, e dovrebbe essere previsto che tra esse siano comprese le garanzie sul rischio di controparte industriale riservate alle ESCO investitrici per attività e sistemi di efficienza per l'impresa*

ALLEGATO 2

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili ~~e (per l'energia elettrica)~~ sui profili di carico;
 - b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali **paragonati alle condizioni di riferimento**, ivi compreso il trasporto;
 - c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
 - d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative; **tenendo presente dell'analisi costi/benefici per eventuali interventi rispetto al quadro esistente.**
- Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

ALLEGATO 3

Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento

1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere:

- a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
- b) la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni;
- c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:
 - i) i punti in cui esiste una domanda **di recupero termico**, di riscaldamento e raffreddamento, individuando:
 - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3;
 - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
 - ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
 - iii) i possibili punti per la fornitura **di recupero termico**, di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
 - gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh;
 - gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all'allegato I e gli impianti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento;

- d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- e) l'individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;
- f) l'individuazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti;
- h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso, elabora proposte per:

- i) aumentare la quota di cogenerazione, **ai sensi del DM 4 Agosto 2011**, nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;
- ii) sviluppare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e/o uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;
- iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia elettrica **da recuperi termici e da calore di scarto** e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;
- iv) promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento **o la produzione di energia elettrica da calore di scarto e da recupero termico**. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;
- v) promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vi) promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.

ALLEGATO 4

Analisi costi-benefici

Parte 1

Principi generali dell'analisi costi-benefici

L'analisi costi-benefici è una metodologia di valutazione della convenienza di progetti di investimento che, nell'ambito della fornitura di energia, deve essere elaborata in base alle risorse disponibili, alle condizioni climatiche e ad altri pertinenti fattori.

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti, per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale, in modo da definire l'opzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente in termini di risorse e recuperi ambientali e costi vantaggiosi per una determinata zona geografica, per pianificare in maniera ottimale il soddisfacimento delle esigenze locali in materia di riscaldamento e raffreddamento.

In particolare, l'analisi costi-benefici realizzata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 10, contribuisce all'individuazione del potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la piccola cogenerazione industriale, dei recuperi termici, del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti e costituisce strumento di supporto all'elaborazione di politiche di sostegno alle soluzioni più efficienti in termini di risorse e costi per le esigenze in materia di recuperi termici, calore e raffreddamento.

Le fasi e i contenuti principali dell'analisi costi-benefici sono i seguenti:

a) definizione dei confini del sistema energetico e del limite geografico

Il territorio nazionale deve essere suddiviso in pertinenti sistemi energetici. Il limite geografico di ciascun sistema deve coprire un'ideale zona geografica ben definita, ad esempio una determinata regione o area metropolitana, per evitare di adottare soluzioni sub ottimali in base ad un approccio progetto per progetto;

b) approccio integrato alle opzioni di domanda e offerta di riscaldamento e raffreddamento

In relazione all'offerta, l'analisi costi-benefici considera all'interno del limite geografico tutte le pertinenti risorse presenti e future attese nell'arco di dieci anni, compreso il calore di scarto derivante dai processi di produzione di energia elettrica, dagli impianti industriali e dalle fonti di energia rinnovabile e dei recuperi termici. In relazione alla domanda, si tiene conto delle esigenze attuali e della probabile evoluzione nell'arco di dieci anni.

c) costruzione di uno scenario di riferimento

Sulla base delle informazioni acquisite di cui alla lettera b), si costruisce per ciascun sistema geografico lo scenario di riferimento che, descrivendo la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, costituisca la base per la valutazione degli scenari alternativi.

d) individuazione di scenari alternativi

L'obiettivo degli scenari alternativi è di individuare possibili modalità di soddisfacimento delle esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento più efficienti rispetto allo scenario di riferimento di cui alla lettera c). Gli scenari non praticabili per motivi tecnici, ragioni finanziarie, ragioni ambientali, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate. Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui tenere conto rispetto a quello di riferimento sono soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, ai recuperi termici, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti.

e) metodo di calcolo del surplus costi-benefici

i) il confronto tra lo scenario di riferimento e gli scenari alternativi è effettuato in base all'insieme dei pertinenti costi e benefici;

ii) i criteri di valutazione devono essere quelli del valore attuale netto (VAN) accompagnati da un'analisi dei benefici ambientali complessivi in termini di esternalità ;

iii) l'orizzonte temporale per il confronto deve essere scelto in modo tale da includere tutti i pertinenti costi e benefici degli scenari e deve rappresentare l'orizzonte più idoneo alle caratteristiche di ciascun sistema energetico.

f) calcolo e previsione dei prezzi ed altre ipotesi per l'analisi economica

i) le ipotesi di andamento dei prezzi sono formulate sull'evoluzione prevista dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii) il tasso di attualizzazione impiegato per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei e nazionali, tenendo conto dei dati forniti dalla Banca centrale europea;

iii) la stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia è formulata tenendo conto sia delle previsioni sull'evoluzione dei prezzi in ambito nazionale, europeo e internazionale, sia delle previsioni relative al contesto nazionale e eventualmente regionale o locale;

iv) i prezzi utilizzati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici e includono i costi esterni, come gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile, cioè quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale;

g) analisi economica: inventario degli effetti

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici. E' possibile tenere conto, ai fini della formulazione di politiche di sviluppo, in riferimento anche solo a specifici sistemi energetici, dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

I costi e i benefici da considerare ai fini dell'analisi sono i seguenti:

i) benefici

— valore della produzione per il consumatore (energia termica ed energia elettrica e/o meccanica);

— benefici esterni quali benefici per la collettività in ambito sociale, ambientale e sanitario, nella misura del possibile;

ii) costi

— costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,

— costi di capitale delle reti di distribuzione di energia,

— costi operativi variabili e fissi, inclusi i costi energetici,

— costi ambientali, costi sociali e costi sanitari, nella misura del possibile;

h) analisi di sensibilità

L'analisi costi-benefici deve includere un'analisi di sensibilità per tener conto dei possibili impatti derivanti dall'aleatorietà dello sviluppo della domanda di riscaldamento e raffreddamento, dei prezzi dell'energia, dei tassi di attualizzazione e degli altri fattori variabili che comportano un impatto significativo sui risultati dell'analisi.

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 10, comma 6

Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto per il suo riutilizzo in forma di calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite geografico è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali. Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato **evidenziando anche gli investimenti evitati in fatto di impianti alternativi, modifiche e sostituzione di impianti esistenti** .

I carichi termici comprendono i carichi termici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico termico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di riscaldamento.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.

I progetti con risultati positivi in termini di costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

ALLEGATO 6

Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.

2. La regolamentazione e le tariffe di rete **consentono** agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

- a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
- b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;
- c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
- d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
- e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
- f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;
- b) tariffe di picco critico;
- c) tariffazione in tempo reale; e
- d) tariffazione ridotta in ora di punta.

ALLEGATO 7

Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, di concerto con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico:

- a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
 - i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di **24 18 (diciotto)** mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;
- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

Altro – Detrazioni fiscali ed incentivi per promuovere la riqualificazione edilizia

1. Il provvedimento non riporta alcun riferimento alla misura delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico. Al fine di riattivare il mercato e contestualmente perseguire il target di efficienza energetica al 2020, è auspicabile il prolungamento fino al 2020 delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico - accorciando l'arco temporale delle detrazioni da 10 a 5 anni - comprensive delle principali tecnologie, impianti, soluzioni nonché mobili che consentono di perseguire questo obiettivo.

2. In relazione a quanto previsto ai commi 2,7,8,11 dall'art. 5 del preliminare DLgs. di recepimento, ed alle difficoltà, giustamente evidenziate, che sussistono sul fronte dei finanziamenti indispensabili per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dei sistemi edificio-impianto, attraverso contratti di rendimento energetico che sia le Amministrazioni Centrali che i piani regionali devono prevedere di utilizzare (art 17 commi a) e b)) - si propone la seguente integrazione al comma 11 art.5 o in alternativa l'aggiunta di un comma 18 del seguente tenore:

Al fine di promuovere la applicazione dei "Contratti di Rendimento Energetico- E.P.C." - in considerazione: a) delle difficoltà di autofinanziamento sia da parte dei privati "Uso Domestico" che degli Enti pubblici, b) i limiti imposti dal patto di stabilità, c) della aggravante che potrebbe derivarne alle già scarse disponibilità finanziarie dello stato dalla applicazione del fiscal compact a partire dal 1° gennaio 2015 per tutti questi utenti finali - si ritiene indispensabile evitare le eventuali asimmetrie esistenti del regime IVA fra le prestazioni singole di riqualificazione e servizi e le prestazioni integrate attraverso i "contratti di rendimento energetico" nella logica di una "interpretazione autentica del Comma 384 L.296-2006. A tal uopo il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia effettuerà una analisi del quadro attuale dei diversi regimi IVA su tale settore e con Decreto da emettere entro il 30 Ottobre 2014 - di concerto con il Ministero dell'economia, dell'Ambiente, delle Infrastrutture - allineerà le differenze esistenti fra "Contratti di Rendimento Energetico" attivati con il FTT ed altre prestazioni di riqualificazione energetica. La applicazione di un regime IVA agevolato nei Contratti EPC non sarà cumulabile con i benefici previsti per il credito di imposta del 65% e sarà applicato solo ed esclusivamente nel caso dei "contratti di rendimento energetico E.P.C." con contabilizzazione dell'energia fornita e risparmiata rispetto alla base line ed a favore del cliente finale sia esso privato "domestico" e pubblico assimilabile al settore "domestico" ai sensi della Circolare n.82/E-III-7-56901 del 7/4/99.